

Sentenza n. 297 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 23 marzo 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

Titoletto:

Pubblici appalti di lavori pubblici – modi di scelta del contraente – gara – aggiudicazione – definitiva - natura .

Abstract:

L'aggiudicazione definitiva costituisce il provvedimento conclusivo della procedura e non ha natura meramente confermativa o esecutiva né dell'aggiudicazione provvisoria né delle altre valutazioni o decisioni adottate dalla Commissione di gara, ivi compresa l'eventuale esclusione della ditta che ha chiesto di parteciparvi, anche quando la recepisce integralmente; pertanto, l'atto di aggiudicazione definitiva è, sostanzialmente, un atto di approvazione ed in quanto tale comporta una nuova ed autonoma valutazione, sotto il profilo della legittimità e dell'opportunità, delle operazioni e dell'esito della gara ed assume, quindi, una distinta e propria efficacia provvedimentale.

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.36 del 2005 proposto dalla \*\*\*, con sede in Fano, in persona del legale rappresentante, sig. Lindi Gaetano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vernacchio ed elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Stamira n.24, pres-

so lo studio dell'avv. Antonella Andreoli;

contro

il COMUNE di MONTE SAN VITO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.124;

e nei confronti

della \*\*\*, con sede in Casoria, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Gaetano Santoriello e, per lui, del procuratore speciale, geom. Vincenzo Rodondini, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri ed elettivamente domiciliato, in Ancona, Corso Garibaldi n.124;

per l'annullamento

- del verbale 16.11.2004, nella parte in cui la società ricorrente è stata esclusa dalla gara per l'appalto dei lavori di "adeguamento della scuola materna del capoluogo con accorpamento dei locali dell'ex biblioteca", nonché delle note del 20.12.2004 e del 21.12.2004;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte San Vito e della società controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 marzo 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Vernacchio per la società ricorrente e l'avv. Mastri per il Comune resistente e la società controinteressata;

Visto il dispositivo n.27, pubblicato in data 23 marzo 2005, ai sensi dell'art.23/bis, VI comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

3. Tanto premesso, considera il Collegio che sebbene l'esclusione da una gara per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici disposta dalla Commissione in sede di valutazione dell'ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute, sia atto immediatamente lesivo e, quindi, debba essere tempestivamente impugnato, tanto non esime la ditta esclusa dalla successiva impugnazione – anche mediante motivi aggiunti ai sensi dell'art.21 della legge n.1034/1971, come modificato dalla legge n.205/2000 – del successivo provvedimento di definitiva aggiudicazione e di approvazione degli atti di gara.

Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez.VI, nella decisione 11 febbraio 2002 n.785 su un caso sostanzialmente simile a quello in esame, l'aggiudicazione definitiva costituisce il provvedimento conclusivo della procedura e non ha natura meramente confermativa o esecutiva né dell'aggiudicazione provvisoria né delle altre valutazioni o decisioni adottate dalla Commissione di gara, ivi compresa l'eventuale esclusione della ditta che ha chiesto di parteciparvi, anche quando la recepisce integralmente.

L'atto di aggiudicazione definitiva è, sostanzialmente, un atto di approvazione ed in quanto tale comporta una nuova ed autonoma valutazione, sotto il profilo della legittimità e dell'opportunità, delle operazioni e dell'esito della gara ed assume, quindi, una distinta e propria efficacia provvedimentale.

Del resto, l'annullamento dell'esclusione non implica affatto che la ditta esclusa, una volta riammessa e valutata la relativa offerta economica, possa

senz'altro conseguire l'aggiudicazione.

Di conseguenza, anche se l'atto di esclusione fosse annullato, tanto non ha effetto caducante né dell'atto di aggiudicazione definitiva né della conferma della esclusione dalla gara già disposta dalla Commissione così che il concorrente in precedenza escluso, in mancanza di impugnazione ed annullamento anche dell'aggiudicazione definitiva e della contestuale approvazione degli atti di gara, sia pure per illegittimità derivata, non solo non può conseguire l'aggiudicazione, ma neppure la riammissione alla gara e la valutazione della relativa offerta.

Di conseguenza, proprio a causa dell'autonoma validità ed efficacia della confermata esclusione con l'atto di aggiudicazione definitiva, neppure sono ravvisabili, sia pure in astratto, i presupposti per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente monetario a causa della eventuale illegittimità propria dell'esclusione disposta dalla Commissione di gara.

Nel caso in esame, il provvedimento 21.1.2005 n.19, con cui il Responsabile del procedimento del Comune di Monte San Vito ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla società controinteressata ed ha contestualmente approvato gli atti di gara – per di più con espressa menzione dell'esclusione della società ricorrente – anche se adottato il 21.1.2005 e, quindi, dopo la notifica del ricorso, è stato depositato agli atti di causa il 25.1.2005 e risulta anche noto alla difesa del ricorrente allorché lo ha menzionato nella memoria del 12.3.2005: questo sopravvenuto provvedimento non è stato, però impugnato e tanto comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, mentre la domanda di risarcimento danni in forma specifica o per equivalente monetario deve essere respinta.

Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.”